

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANTONIO BLANDINI

Seduta del 31/03/2020

FATTO

Parte ricorrente riferisce di aver sottoscritto n. 3 buoni fruttiferi appartenenti alla serie "Q/P" del valore di due milioni di Lire cadauno, emessi il 15.05.1987 ed il 23.06.1987, con scadenza trentennale.

All'atto del rimborso, con riguardo al conteggio dei rendimenti maturati dal 21° al 30° anno, l'intermediario corrispondeva un importo liquidato in base al tasso d'interesse della serie "Q", previsto soltanto fino al 20° anno come da timbro apposto a tergo, anziché sul diverso e maggiore tasso di riferimento stampigliato sul retro dei buoni.

Insoddisfatto dell'interlocazione preliminare al ricorso, si rivolge all'Arbitro chiedendo di condannare l'intermediario al pagamento di quanto spettante secondo la tabella riportata sul retro del titolo per ogni bimestre maturato dal 21° al 30° anno.

L'intermediario, costituitosi, si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo l'infondatezza del ricorso per i motivi che seguono:

-i buoni in esame sono "ordinari" ed appartengono alla serie "Q", istituita con DM del 13.06.1986;

-più precisamente, i buoni in oggetto sono stati emessi – in ossequio a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del DM – mediante l'utilizzo dei moduli della precedente serie "P", con l'apposizione di due timbri: un timbro sul fronte del titolo, recante la serie del buono, (senza dunque possibilità di equivoco da parte del risparmiatore circa la serie di appartenenza) e un timbro sul retro del titolo, recante i nuovi tassi di interesse e l'appartenenza alla serie "Q";

- nello specifico, venivano correttamente apposti i timbri sui moduli dei tre buoni (ex serie "P") provvedendo alla liquidazione come buoni di serie "Q" al pari di quelli in possesso del medesimo ricorrente e in ossequio alle prescrizioni di cui al DM;
 - il timbro apposto sostituisce in toto ogni scritta sottostante;
 - il ricorrente prescinde totalmente dal fatto che sui buoni sono stati più volte, sia sul fronte che sul retro, impressi i timbri indicanti chiaramente che appartengono alla serie "Q/P" e sorvola sul fatto che la disciplina dei rendimenti dei buoni serie "Q/P" è contenuta nel DM n. 148 del 13.06.1986 che, pubblicato in G.U., avrebbe dovuto essere conosciuto dal ricorrente stesso;
 - all'atto della sottoscrizione dei buoni, il relativo titolare avrebbe potuto e dovuto chiarire ogni eventuale dubbio sul rendimento degli stessi, usando la normale diligenza. L'affidamento del ricorrente risulta, pertanto, infondatamente invocato, in quanto il sottoscrittore dei buoni in esame conosceva tutti i tassi di rendimento di tali buoni (applicabili all'intera durata trentennale del Buono), come stabiliti dal DM o, comunque, avrebbe potuto conoscere tali tassi, usando la normale diligenza;
 - la conoscenza delle caratteristiche dei Buoni è affidata dal legislatore alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; la pubblicazione in Gazzetta del D.M. 13 giugno 1986 ha, dunque, assolto pienamente alla funzione di trasparenza;
 - veniva riconosciuto al ricorrente esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM, come indicato nelle tabelle allegate al DM medesimo. In particolare, sono stati corrisposti, sino al 20° anno gli interessi composti calcolati ai tassi indicati dal DM (8%, 9%, 10,5% e 12%) e, per il periodo dal 21° al 30° anno, l'importo, calcolato – sempre secondo il tasso indicato dal DM – per ogni bimestre, nella misura dell'interesse (semplice) sul tasso massimo raggiunto del 12%;
 - è errato il riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione a S.S. U.U. n. 13979/07, perché la detta sentenza aveva ad oggetto un buono fruttifero postale sul quale, sin dal momento della sua emissione, per un errore da imputarsi all'operatore postale, era stato apposto un timbro riportante erroneamente l'indicazione della serie e dei rendimenti di una tipologia non più in emissione già al momento della sottoscrizione del titolo.
- Tanto dedotto, l'intermediario, richiamati taluni precedenti dell'Arbitro, nonché numerose recenti decisioni della giurisprudenza di merito a sé favorevoli e una recente nota del MEF del 2018, chiede il rigetto del ricorso, stante la conformità del suo operato alla disciplina che regola la materia.

DIRITTO

La questione all'esame del Collegio concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di n. 3 Buoni fruttiferi, emessi il 15.05.1987 ed il 23.06.1987.

Si pone, dunque, la questione inerente la liquidazione degli interessi, con particolare riguardo al periodo compreso tra il 21° ed il 30° anno, per il quale è stata completamente omessa l'indicazione del tasso di rendimento applicato.

I BPF oggetto del presente procedimento risultano essere i seguenti:

- 1) Serie Q/P n. xx060 emesso il 15.05.1987 per l'importo Capitale di lire 2.000.000 rimborsato il 17.02.2018 con euro 13.204,74;
- 2) Serie Q/P n. xxx.067 emesso il 23.06.1987 per l'importo Capitale di lire 2.000.000 rimborsato il 10.02.2018 con euro 13.204,74;
- 3) Serie Q/P n. xxx.067 emesso il 23.06.1987 per l'importo Capitale di lire 2.000.000 rimborsato il 10.02.2018 con euro 13.204,74

I titoli in esame appartengono alla tipologia di buoni per i quali sono stati utilizzati i moduli

cartacei della “serie P” e sui quali è stato apposto il timbro recante la dicitura “SERIE Q/P”, ai sensi dell’art. 5 del D.M. del giugno 1986 : “...Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”.

Tale norma consentiva di utilizzare i moduli cartacei della precedente serie “P” anche per l’emissione di nuovi buoni fruttiferi prevedendo che sugli stessi venissero apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.

Sulla parte anteriore del buono in esame risulta apposto un timbro con la dicitura “Serie Q/P” mentre sulla parte posteriore del buono stesso risulta apposto un timbro modificativo del tasso di interesse fino al 20° anno. Non si rinvencono sovrascritture relativamente alla disciplina dei tassi di interesse con riferimento al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno. L’intermediario resistente si oppone alle pretese avanzate nel ricorso evidenziando che, con l’apposizione del timbro sostitutivo, risultano applicabili interamente, e dunque anche per il periodo successivo alla scadenza ventennale, i rendimenti previsti dal DM e dalla tabella allo stesso allegata.

Tale tabella esplicitamente riferisce il rendimento del 12% anche per ogni successivo bimestre maturato a decorrere dal ventesimo anno dall’emissione del buono sino al trentesimo anno e tuttavia – come detto – sul titolo manca un analogo riferimento in tal senso: laddove il rendimento del 12% appare circoscritto, con la nuova stampigliatura, al solo periodo compreso tra il sedicesimo ed il ventesimo anno.

Si applica pertanto quanto ritenuto da questo Arbitro (tra le altre, Coll. Napoli, 10 maggio 2018, n. 10048), nel senso che: « non sfugge al Collegio che mentre la nuova tabella contempla il rendimento per vent’anni dall’emissione, nulla dice per quello relativo all’ulteriore decennio, previsto invece dalla stampigliatura posta sul retro del buono. Pertanto, per il periodo successivo a quello stabilito dal decreto, cioè quello dal 21° al 30° anno, “in assenza di modifica, la liquidazione deve avvenire secondo quanto testualmente previsto dal titolo. (...) La domanda di parte ricorrente appare dunque, limitatamente a tale aspetto, fondata, sicché l’intermediario resistente dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro dei titoli medesimi”: così la decisione del Collegio ABF di Torino, 29 gennaio 2018, n. 2571, cui adde la decisione del medesimo Collegio dell’8 maggio 2017, n. 4868; Collegio Bologna, 13 febbraio 2018, n. 3621; Collegio di Roma, 21 luglio 2017, n. 8791; Collegio di Milano, 29 giugno 2016, n. 5998».

La domanda di parte ricorrente risulta dunque, limitatamente a tale aspetto, fondata, sicché l’intermediario resistente dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro dei titoli oggetto di ricorso, e non secondo il minore rendimento applicabile sino al ventesimo anno, nel senso appena indicato.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 11596 del 26 giugno 2020

versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO